

IL NUOVO REDDITOMETRO

Con l'approvazione del DM 24 dicembre 2012, il nuovo "redditometro", ex comma 5 dell'art. 38 del DPR n. 600/1973, ha riscritto i commi 4 e seguenti del citato articolo, assumendo una forma operativa più concreta. Peraltro, come è noto, la nuova struttura dell'art. 38 contempla due tipologie di rettifica finalizzate alla determinazione sintetica del reddito: la prima, di tipo "spesometrico", si basa sulla spesa patrimoniale, in cui si presume che alla capacità di spesa del contribuente corrisponda, una capacità contributiva non dichiarata (comma 4); l'altra, fondata sul "redditometro" (comma 5), ove il reddito viene, invece, quantificato sulla base di apposite elaborazioni e stime (individuate con il DM 24 dicembre 2012).

Il Legislatore, preso atto dell'obsolescenza del vecchio DM del 10 settembre 1992 (Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1992, n. 218), aveva, già da tempo, demandato all'emanazione di appositi decreti attuativi che tenessero conto sia del nucleo familiare del contribuente sia dell'ubicazione territoriale. Nei giorni scorsi, quindi, è stato approvato il decreto attuativo del "nuovo" redditometro, per cui prossimamente potranno essere emessi, partendo dall'anno 2009, Unico 2010, avvisi di accertamento sulla base di tale modalità accertativa.

Come considerazioni, iniziali, si può affermare che gli elementi che si trovano nel redditometro sono simili, se non uguali, a quelli che caratterizzano il "Redditest", il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate che consente ai contribuenti di verificare se il tenore di vita è coerente con quanto dichiarato. In pratica, siamo in presenza **di uno studio di settore per famiglie**, posto che sotto vari aspetti la quantificazione del reddito è lasciata all'applicazione di



parametri statistici non delineati. L'agenzia delle Entrate amplia in questo modo la platea dei contribuenti dai 4 milioni (gli studi di settore riguardavano solo i professionisti) fino a comprendere la totalità delle famiglie italiane, dipendenti pubblici compresi.

Così come strutturata la determinazione sintetica del reddito, quindi, a nostro avviso, non potranno che trovare piena applicazione i principi enunciati

dalla giurisprudenza di Cassazione in tema di studi di settore; e quindi, l'Agenzia delle Entrate, senza eccezioni, avrà l'obbligo di riscontrare quanto risultante dal redditometro con elementi di supporto ulteriori, e solo così potrà ritenersi assolto l'onere della prova. L'Ufficio, quindi, deve integrare la pretesa con ulteriori elementi indiziari, a pena la nullità, che potremmo definire gravi,



ST CONSULTIG SRL

Via Terenzio n. 7
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.36.73
Tel./Fax: 06.68.30.06.78
mbconsul@libero.it

SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZL.COM

precisi e concordanti, o qualificati. Ciò anche in considerazione della recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 23554/2012 in cui si è stabilito in maniera chiara e incontrovertibile che la capacità probatoria del redditometro è **una presunzione semplice**, attraverso la quale si perviene alla determinazione del reddito complessivo presunto, mediante elementi indicativi di capacità contributiva. Tale considerazione, seppur in maniera indiretta, scaturiva già nella sentenza n. 13289/2011 della Suprema Corte.

Per il redditometro la determinazione del reddito avviene mediante l'utilizzo sia delle spese che emergono dal sistema informativo dell'Anagrafe tributaria sia per mezzo di coefficienti di spese statistici, relativi a spese comuni. Da tale calcolo, ovviamente, si deve partire per calcolare anche lo scostamento del 20% tra dichiarato e accertato.

Da tale calcolo, ovviamente, si deve partire per calcolare anche lo scostamento del 20% tra dichiarato e accertato.

Partendo, quindi, dal possesso di determinati beni come la casa e l'auto, si determineranno le spese sostenute sia per il loro mantenimento sia per l'acquisto di altri beni, anche di normale consumo. Il reddito globale sarà determinato sommando a queste spese il totale degli investimenti effettuati e del risparmio accantonato.

Il decreto, al quinto comma dell'articolo 1 prevede come, fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, in presenza delle spese indicate nella tabella ministeriale ai fini dell'accertamento si considera l'ammontare più elevato tra quello disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati dell'indagine sui consumi dell'Istituto nazionale di statistica o da analisi e studi socio economici, anche di settore.

Quindi, si determina per l'ufficio la possibilità, in ordine ad una delle spese tipizzate dall'allegato A al decreto ministeriale, **di scegliere quello recante l'importo più elevato** tra i seguenti:

- ✓ risultante dalle indagini ISTAT;
- ✓ risultante da analisi e studi socio-economici, anche di settore;
- ✓ risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

Tale valore verrà, come previsto dalla legge, però **"contestualizzato"**, in base a determinazioni statistiche non ben delineate, tenendo conto del contesto socio-territoriale del contribuente e della propria "famiglia fiscale". Al contribuente, verranno, inoltre, imputate, le spese sostenute dal coniuge e dagli altri familiari fiscalmente a carico per ciò che concerne la "famiglia fiscale".

Nel redditometro hanno, valenza anche gli incrementi patrimoniali, a differenza di ciò che era stato detto dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/2011. Dalla tabella allegata al decreto, peraltro si precisa che per incremento patrimoniale si considera l'ammontare degli investimenti eseguiti nell'anno meno i disinvestimenti dell'anno, meno i disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all'acquisto del bene.

Le voci del nuovo redditometro sono state aggiornate dopo uno studio approfondito durato quasi 3 anni arrivando a comprenderne oltre 100 suddivise in 7 grandi categorie, tra le quali:

- ✓ abbigliamento;
- ✓ abitazione;



ST CONSULTIG SRL

Via Terenzio n. 7
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.36.73
Tel./Fax: 06.68.30.06.78
info@stconsultig.it

SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZL.COM

- ✓ abitazione;
- ✓ generi alimentari;
- ✓ animali domestici;
- ✓ assicurazioni;
- ✓ attività sportive;
- ✓ istruzione (tasse universitarie, libri scolastici, ecc.);
- ✓ mezzi di trasporto (bollo, manutenzione veicoli, abbonamenti pubblici, ecc.);
- ✓ spese sanitarie.

Un elemento da salutare con favore, invece, deriva dalle precisazioni in merito **alla prova contraria**. Infatti, oltre ai redditi esenti (soggetti a imposizione alla fonte) e alle poste legalmente

escluse dalla formazione della base imponibile si stabilisce che il contribuente avrà diritto di dimostrare il diverso ammontare delle spese a lui attribuite. Con ciò, quindi, si potrà dimostrare, ad esempio, che nonostante si



possieda un'auto di grossa cilindrata questa non venga usata moltissimo e quindi, non si spenda molto per il carburante.

Si tratta indubbiamente di un raggio di azione difensiva più ampio rispetto al passato ma che potrebbe tuttavia rivelarsi insufficiente ai fini della tutela del contribuente. Se infatti sarà sempre possibile, anche se estremamente faticoso e difficile, dimostrare il diverso e minore ammontare di spese comunque sostenute dal contribuente e dai suoi familiari a carico, risulterà addirittura impossibile dimostrare il diverso ammontare di spese che non sono state affatto sostenute.

Si pensi, tanto per fare un esempio concreto, alle spese per tram, autobus, taxi e altri mezzi di trasporto che figurano sia nella tabella A allegata al decreto sul nuovo redditometro sia nell'indagine annuale sui consumi dell'istituto nazionale di statistica. Se il contribuente ha conservato o ha la possibilità di rintracciare facilmente la reale entità delle spese sostenute per tale voce, per esempio perché ha pagato l'abbonamento ai mezzi di trasporto tramite carta di credito, potrà contrastare



ST CONSULTIG SRL

Via Terenzio n. 7
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.36.73
Tel./Fax: 06.68.30.06.78
mtconsul@libero.it

SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZL.COM

attraverso tali documenti l'importo utilizzato dall'ufficio per tali voci.

Appare evidente come l'onere di provare, a questo punto, ricada sull'ufficio: in sostanza, l'eventuale "plusvalore" della spesa dovrà essere argomentato dall'Ufficio, che avrà il suo bel da fare a contestare il sottodimensionamento dell'acquisto del bene o del servizio (alla stregua di una ratio che, c'è da starne certi, più o meno sarà fondata sull'interesse del contribuente a sottostimare la spesa per evidenti ragioni di tenere bassa l'asticella del reddito sinteticamente attribuibile).

Ma se il contribuente, ed i suoi familiari a carico, non hanno utilizzato i mezzi pubblici né hanno mai fatto uso del servizio taxi, risulterà impossibile fornire una prova contraria alla valorizzazione di tali voci ai fini del nuovo redditometro. Infatti le cose potrebbero complicarsi per il contribuente, nella misura in cui questi potrebbe essere a corto di elementi "certi e incontrovertibili" idonei ad avversare le presunzioni dell'ufficio; sul punto, occorre fare riferimento non soltanto alle spese non espressamente "tipizzate", come l'abbigliamento, ma anche a quelle puntualmente contemplate dalla tabella ministeriale comunque "intercettate" dal Fisco in base alle risultanze dell'Anagrafe tributaria. Una problematica, questa, di non poco conto soprattutto con riferimento agli imminenti procedimenti che riguarderanno il periodo d'imposta 2009: il "battesimo del fuoco" del nuovo redditometro riguarderà, infatti, un'annualità d'imposta per la quale il contribuente non poteva essere a conoscenza dell'opportunità di tenere una "contabilità familiare" e, men che meno, in ordine a spese facenti parte della quotidianità. E seppure sia indiscutibile che quanto deriverà dall'applicazione del nuovo strumento non potranno che essere presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, è altrettanto pacifico che si tratterà di avvisi di accertamento caratterizzati dalla pressoché immediata esecutività: quindi, veicoli di altrettanto "pressoché immediato" incasso delle imposte dovute in via provvisoria.

E anche pur vero, a differenza di quanto si sta sostenendo da più parti, a poco serve conservare le ricevute fiscali e gli scontrini, ad esempio, del supermercato. Infatti, anche se al funzionario



dell'Agenzia delle Entrate si esibissero le ricevute della spesa fatta tutto l'anno, lo stesso, legittimamente, potrebbe obiettare che il contribuente non le ha esibite tutte facendo rimanere valida la presunzione ISTAT. Potrebbe essere utile, per contestare eventuali errori materiali, invece, conservare le spese che possono risultare dalle banche dati, quali quelle dei viaggi.

Nel processo di stratificazione del reddito complessivo accertabile, ex art. 3 del succitato decreto, elemento su cui porre particolare attenzione è la **quota di risparmio di formazione infrannuale**. Tale valore è stato previsto, ovviamente, per intercettare coloro che immaginavano di rendere, in tutto o in parte, "non tracciate" le proprie spese al Fisco.

Poiché, in economia (e, quindi, anche per il Fisco), il risparmio annuale è la quota del reddito che non viene spesa nel periodo in cui esso è percepito, dal contenuto dell'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto sembra poter trarre origine un nuovo sillogismo presuntivo, secondo cui dal riscontro di un notevole differenziale positivo nei saldi dei rapporti finanziari, tra l'inizio e la fine del periodo di imposta, potrà emergere una presunzione di reddito non dichiarato. Quindi, quando dall'esame dei conti correnti emergeranno palesi difformità tra la differenza del reddito dichiarato, le spese



ST CONSULTIG SRL

Via Terenzio n. 7
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.36.73
Tel./Fax: 06.68.30.06.78
miconsultig@libero.it

SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZL.COM

sostenute o stimate ed attese in capo al contribuente nel periodo di imposta, ed, appunto, il risparmio potrebbero svilupparsi elementi sintetici accertabili, sulla base di una ipotesi secondo cui tale anomala accumulazione di risparmio sarebbe il frutto di un occultamento totale o parziale reddito dichiarato. Chi spende ufficialmente meno di quanto atteso (e, quindi, risparmia troppo) non è credibile sulla veridicità dichiarata delle sue entrate finanziarie. Se questa ipotesi si verificherà nei fatti, appare più chiara la finalità dell'art. 11, commi 2 e 3, del D.L. 201/2011, che ha imposto agli operatori finanziari la trasmissione di un'enorme quantità di informazioni personali inviate periodicamente (saldo iniziale e finale dei c/c, importi totali degli accreditati e degli addebiti anche delle gestioni patrimoniali, ecc.). Nel prossimo futuro, quindi, saranno non solo le spese del contribuente, ma anche le indagini finanziarie e conseguentemente i movimenti finanziari, ad alimentare la metodologia sintetica di accertamento del reddito.

La materia, ci teniamo a precisare, è un cantiere aperto e ogni giorno, date anche le prossime elezioni, si susseguono proposte di cambiamento. E' di questi giorni, infatti, la dichiarazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle Entrate, Marco Di Capua: il quale afferma che il redditometro scatterà soltanto per divari molto elevati tra la capacità di spesa e il reddito dichiarato. "Non ci interessano – ha ribadito – scostamenti di spesa pari a 1.000 euro al mese, 12mila euro l'anno". Senza contare che il campione di contribuenti sottoposto al nuovo strumento sarà alquanto ridotto: si parla di meno di 40mila cittadini l'anno su un totale di 40 milioni. I cosiddetti "evasori spudorati", i "finti poveri". Sembra profilarsi, quindi, una franchigia di 12.000 euro annui.

Siamo in attesa dell'emanazione della Circolare applicativa che chiarirà definitivamente la tempistica e le eventuali discrepanze accettabili.



ST CONSULTIG SRL

Via Terenzio n. 7
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.36.73
Tel./Fax: 06.68.30.06.78
mtconsul@libero.it

SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZL.COM